

Mancato rilascio del permesso di costruire e risarcimento del danno

12 Settembre 2013

Con la sentenza 1073 del 21 agosto 2013 il TAR Veneto ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad un privato che si era visto negare il rilascio del permesso di costruire da parte del comune ma, una volta annullato dal giudice il provvedimento di diniego e a fronte di una nuova richiesta, non aveva potuto ottenere il titolo abilitativo edilizio a causa dell'intervenuta approvazione del Piano di assetto idrogeologico che vietava l'edificazione.

I giudici hanno accolto la domanda di risarcimento del danno nei confronti del comune, basandola sulle seguenti motivazioni:

- sussistenza di un provvedimento illegittimo di diniego del titolo edilizio al quale una volta annullato ha fatto seguito un nuovo provvedimento negativo;
- sussistenza del comportamento colposo del comune che ha reiterato le proprie argomentazioni e i provvedimenti di diniego anche successivamente alla prima pronuncia del TAR.

L'entità del risarcimento a favore del privato è stata quantificata dal TAR, quanto al "danno emergente", nella misura pari alle fatture pagate al professionista per la progettazione dell'edificio, mentre il "lucro cessante" ossia il mancato guadagno, relativo alla mancata redditività e al deprezzamento del terreno, è stato determinato, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6538), sulla base alla differenza del valore dell'area fra il momento del diniego illegittimo del titolo edilizio e il momento dell'approvazione della nuova normativa urbanistica che ne impedisce successivamente il rilascio.

In allegato la Sentenza del TAR Veneto 21 agosto 2013 n. 1073

[12894-ALLEGATO.pdf](#) [Apri](#)